

Un nuovo strumento a disposizione del creditore: il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Regolamento CE N. 1896/2006)

*Walter Gaddia - Socio Acmi
Avvocato in Milano e Trieste
N.L.I. Network Legale Integrato*

1. PREMESSA.

Il recupero rapido ed efficace dei crediti, in particolare di quelli non contestati, riveste un'importanza primaria per gli operatori economici dell'Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali minacce alla sopravvivenza stessa delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché conseguentemente ai relativi posti di lavoro.

La maggioranza degli Stati membri della Comunità affronta la questione mediante un procedimento semplificato di ingiunzione di pagamento, ma le modalità ed i risultati sono tra loro significativamente differenti, tenuto conto che tali procedimenti sono spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.

Lo squilibrio tra i mezzi procedurali a disposizione dei creditori in funzione della loro allocazione geografica ha quindi determinato l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per creditori e debitori in tutta l'Unione europea, per soddisfare la quale, quantomeno negli intenti, è stato emanato il regolamento CE nr. 1896 del 12 dicembre 2006, destinato ad entrare in vigore a partire dal 12 dicembre 2008.



L'obiettivo del regolamento è d'istituire, in materia civile e commerciale, un provvedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (c.d. IPE) per il recupero dei crediti pecuniari non contestati, al quale venga assicurata la libera circolazione negli Stati membri della Comunità determinando a priori a quali condizioni possa essere esentato, nello Stato membro ove debba essere posto in esecuzione, da procedimenti intermedi per il riconoscimento e la conferma dell'esecutorietà (c.d. exequatur).

Va precisato che comunque nelle intenzioni del legislatore comunitario l'ingiunzione di pagamento europea costituisce un mezzo supplementare ed in quanto tale facoltativo per il creditore, che rimane

quindi libero di avvalersi delle procedure previste dal proprio diritto nazionale.

2. IL PROCEDIMENTO.

Il regolamento comunitario in questione si applica

- alle controversie transfrontaliere, cioè alle liti nelle quali almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito
- in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, con esclusione della materia fiscale, doganale ed amministrativa, nonché della responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo che siano stati oggetto di accordo tra le parti o che vi sia stato riconoscimento di debito o che riguardino debiti liquidi risultanti dalla comproprietà di un bene.

Il procedimento, per quanto attiene alla comunicazione tra il giudice e le parti, si basa quanto più possibile sull'utilizzo di moduli standard, al fine di facilitarne la gestione e consentire l'eventuale ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati.

Nella domanda d'ingiunzione di pagamento europea il ricorrente, utilizzando per l'appunto il modulo standard di cui al regolamento, deve fornire le informazioni che permettano di identificare chiaramente la richiesta ed il fondamento della stessa, mediante indicazione delle prove a sostegno,

Il giudice valuta la domanda, anche eventualmente facendo ricorso ad una procedura automatizzata, sulla base delle informazioni fornite, di fatto rigettandola solo qualora appaia manifestamente infondata o irricevibile: l'eventuale rigetto non è impugnabile, ma non esclude tuttavia la presentazione d'una eventuale nuova domanda o il ricorso a qualsiasi altro procedimento previsto dalla legislazione nazionale del creditore.

Attraverso il provvedimento il convenuto, una volta che gli sia stato notificato, può presentare opposizione entro 30 giorni, utilizzando anche in questo caso un modulo standard appositamente allegato all'ingiunzione: l'opposizione tempestivamente presentata interrompe il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, determinando il trasferimento automatico della questione nell'ambito di un procedimento civile ordinario, salvo che il creditore per tale eventualità abbia esplicitamente e preventivamente richiesto l'estinzione del procedimento.

In difetto di mancata (o tempe-

stiva) opposizione l'ingiunzione di pagamento europea acquista invece forza esecutiva e può circolare nello spazio giuridico comunitario (Danimarca esclusa), senza che sia a tal fine necessaria alcuna specifica procedura di verifica e venendo quindi trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui ne viene richiesta l'esecuzione.

3. LUCI ED OMBRE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA.

Il modello al quale si ispira il procedimento sopra sommariamente descritto è quello c.d. "puro" o senza prova, oggi preminente negli ordinamenti processuali di tradizione germanica, nel quale la concessione dell'ingiunzione avviene sulla sola base dei fatti affermati dal richiedente, senza pressoché alcun vaglio da parte del giudice circa la loro attendibilità, in modo da rendere possibile un elevato ricorso all'elaborazione meccanica se non addirittura telematica delle domande: modello che si contrappone a quello latino c.d. "documentale", nell'ambito del quale la concessione dell'ingiunzione avviene invece previo esame seppure sommario da parte del giudice della fondatezza della pretesa, condotto sulla base delle prove documentali offerte dal ricorrente.

Coerentemente con il modello, sono però decisamente minimi anche i requisiti richiesti per l'eventuale opposizione: del debitore, visto che può ritenersi sufficiente persino una "opposizione in bianco", con la quale si manifesti cioè semplicemente la volontà di opporsi alla pretesa del creditore senza

fornire ulteriori spiegazioni e che il processo di opposizione è in pratica un giudizio in cui si "riparte da zero", stante il fatto che l'opposizione toglie definitivamente di mezzo l'ingiunzione di pagamento europea.

Quanto sopra comporta una ineluttabile serie di significativi collari, tra i quali quello forse più rilevante è l'impossibilità di richiedere al giudice l'attribuzione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo avverso il quale sia stata proposta una opposizione non supportata da prova scritta o non di pronta soluzione, come è invece previsto ad esempio nel procedimento d'ingiunzione italiano: il creditore, nella fase di giudizio successiva all'opposizione, potrà infatti cercare di ottenere un titolo provvisoriamente esecutivo a suo favore soltanto utilizzando gli strumenti di tutela (sommatoria o cautelare) anticipatoria previsti dall'ordinamento nazionale.

In conclusione quindi il procedimento ingiuntivo comunitario, a fronte dell'indubbia semplicità del meccanismo che lo regola, che consente non solo al giudice ma ancor prima al creditore una gestione standardizzata e meccanizzata del recupero del credito, che in quanto tale è certamente meno onerosa di quella tradizionale, per contro presenta non trascurabili aspetti di criticità: per il creditore potrebbe quindi risultare piuttosto preferibile avvalersi di un'altra normativa comunitaria, quella che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Reg. CE 805/2004), che tratteremo però in un'altra occasione.